




# **IPOSTESI CCNL**

## **BIENNIO ECONOMICO**

### **2008 - 2009**


#### **COMPARTO SANITA'**



# NOVITA'

***Dal 1995 non si firmava un contratto  
di lavoro in sanità  
prima della scadenza  
di vigenza contrattuale***

- AUMENTO DEL TABELLARE, a regime decorrere dal 1 gennaio 2009, di 74 euro medi (con conseguenti effetti positivi sulla quota A della pensione e sul calcolo della liquidazione)
- ULTERIORE FINANZIAMENTO di una quota pari a 20 euro medi mensili , nel rispetto del patto per la salute, da integrare quali risorse regionali aggiuntive che saranno destinate alla contrattazione.
  - Il confronto con il sindacato a livello regionale prevederà gli obiettivi di produttività che si devono raggiungere per la distribuzione delle risorse regionali aggiuntive



- SUPERAMENTO della QUOTA MASSIMA di Lire 10.000 per il ticket restaurant e la conseguente possibilità di definire una quota superiore con la trattativa decentrata;
- L'impegno ad avviare il confronto in ogni regione sulla situazione del PRECARIATO, entro il 30 giugno 2009 e valutare la possibilità di rinnovo o proroga dei contratti a tempo determinato
- RECUPERO DELLE RIDUZIONI del SALARIO, per le assenze collegate a:
  - permessi retribuiti per donatori di midollo osseo di cui all'art.5 della L. 6.3.2001 n.52
  - assenze per attività di volontariato di cui all'art.9 del D.P.R. 8.2.2001 n.194
  - permessi di cui alla L.104/1992
  - congedi parentali di cui al D.Lgs 151/2001
  - permessi di cui all'art.21, comma 2, con riguardo in particolare a screening o prevenzione oncologica



- **REGOLAMENTAZIONE DELLA MOBILITA'** il contratto prevede la possibilità per le aziende di avviare processi di mobilità del personale entro i 25 chilometri, previo confronto con il sindacato a livello regionale sulle eventuali deroghe per particolari situazioni di disagio territoriale e contesto lavorativo, e altre situazioni individuate in sede di confronto regionale.
- Inoltre si prevede il **CONFRONTO REGIONALE** per la regolamentazione della mobilità in caso di ristrutturazione regionale o sovra aziendale (es: aree vaste)
- **L'INTRODUZIONE DEL CONFRONTO sindacale** per la definizione delle linee guida regionali dell'articolo 7 del CCNL 2002-2005, in aggiunta alla sola informazione preventiva prevista in precedenza.

# *Applicazione* (ART.1)

- Modalità: confermati i Criteri dei precedenti CCNL
- Validità: da 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009
- A chi: al personale dipendente delle aziende sanitarie ed ospedaliere, le ARPA, le Agenzie regionali , istituti ed enti del servizio sanitario nazionale

Inoltre a:

- al personale dipendente da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino, ivi compresi la costituzione in fondazione ed i processi di privatizzazione, *previo confronto con le OOSS*

# COORDINAMENTO REGIONALE

(ART.2)

**Obiettivo:** Inserire il confronto sindacale oltre alla informazione preventiva nel percorso di elaborazione delle linee guida regionali (Art.7 CCNL 2002-2005)

- Le regioni devono definire le linee guida regionali previo confronto con le organizzazioni sindacali entro 90 gg dall'entrata in vigore del CCNL
- Ove le regioni non si avvalgono della facoltà di emanare linee guida, devono esplicitarlo entro 30 gg dall'entrata in vigore del CCNL e si può avviare la trattativa a livello aziendale
- L'inserimento tra le materie delle linee guida di argomenti non contrattuali aventi riflessi sul rapporto di lavoro



# FONDI CONTRATTUALI (ART. 6 - 7 - 8 - 9)

- Il contratto conferma l'intangibilità dei fondi contrattuali e consolida le risorse già definite nella contrattazione aziendale al 31 dicembre 2007
- Il consolidamento delle risorse derivanti dai risparmi da part time fino all'entrata in vigore della legge 133/2008 (30 luglio 2008)
- La conferma della previsione della rivalutazione di tutti i fondi contrattuali in rapporto al nuovo valore di fascia



**REGIONI SOTTOPOSTE A PIANI DI RIENTRO** Le parti, con riferimento all'art. 10, si danno atto che il riferimento ai Patti per la salute attiene esclusivamente alle risorse dello 0,8% e non ai fondi contrattuali già consolidati.

# Trattamento Economico (ART.6)



**Incrementi mensili della retribuzione tabellare**  
Valori in Euro da corrispondere in 13 mensilità

Posizione economica	Aumento a regime dal 01/01/2009
DS6	92,45
DS5	88,79
DS4	86,12
DS3	83,56
DS2	80,47
DS1	77,46
DS	74,54
D6	83,84
D5	80,92
D4	78,56
D3	76,25
D2	73,96
D1	71,65
D	69,12
C5	77,18
C4	73,63
C3	70,23
C2	67,92
C1	65,63
C	63,66
BS5	66,55
BS4	64,41
BS3	62,35
BS2	61,1
BS1	59,34
BS	57,54
B5	62,36
B4	61,09
B3	59,85
B2	58,8
B1	57,13
B	55,54
A5	56,94
A4	55,98
A3	55,03
A2	54,21
A1	52,82
A	51,39

# *Norme finali e transitorie*

(ART.12)

## **PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (Legge 1/2002)**

**Il contratto conferma le prestazioni aggiuntive per il personale infermieristico e tecnici di radiologia medica, fino a nuova regolamentazione da definire nel prossimo rinnovo contrattuale**

**La regolamentazione delle prestazioni aggiuntive a livello aziendale sarà preceduta dal confronto con il sindacato a livello regionale nell' ambito della definizione delle linee guida (ART.7 - coordinamento regionale)**



## **LEGGE 43/2006 VALORIZZAZIONE PROFESSIONI SANITARIE**

**Gli istituti contrattuali finalizzati alla valorizzazione delle professioni sanitarie e delle loro funzioni specialistiche e manageriali è rinviata al prossimo rinnovo contrattuale**

La firma dell'ipotesi del contratto conferma il raggiungimento di una TAPPA CONCRETA SOLDI SUBITO per i bisogni, REALI di OGGI, dei lavoratori!

*Ma è una TAPPA perché inoltre:*

- Chiediamo inoltre, con la contrattazione integrativa, Benessere Organizzativo nei posti di lavoro
- Rivalutazione della professionalità del servizio sanitario attraverso il confronto regionale e la contrattazione aziendale
- Maggiore potere d'acquisto dei salari, con un nuovo modello contrattuale

